

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

del 17 agosto 2005 (Stato 30 agosto 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 18, capoverso 1, 19, 34 capoverso 2 e 37 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 1933¹ sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP);
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse:

- a. per prestazioni di servizio e decisioni dell'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi, degli Uffici federali di controllo e dell'Ufficio cantonale di controllo di La Chaux-de-Fonds;
- b. per la determinazione del titolo da parte di saggiatori del commercio, in virtù dell'art. 41 LCMP.

Art. 2 Assoggettamento

Chiunque solleciti una prestazione di servizi o una decisione di cui all'articolo 1 deve pagare una tassa.

Art. 3 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza non contiene prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati su base forfetaria (sezioni 2 a 4) o in funzione del tempo impiegato (sezione 5).

RU 2005 4317

¹ RS 941.31

² RS 172.010

³ RS 172.041.1

Sezione 2: Tasse di marchiatura

Art. 5 Principi

Le tasse per la marchiatura ufficiale svizzera delle casse d'orologio e di altri lavori, in metalli preziosi o plurimetallici si compone:

- a. della tassa per l'accertamento della conformità, e
- b. della tassa per l'apposizione del marchio.

Art. 6 Accertamento della conformità delle casse d'orologio e di altri lavori, in metalli preziosi o plurimetallici

¹ Per l'accertamento della conformità delle casse d'orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici, sono applicabili le tasse seguenti:

| | Al pezzo | | | |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| | Oro fr. | Argento fr. | Platino fr. | Palladio fr. |
| a. materiale certificato | 1.10 | -.70 | 2.40 | 2.40 |
| b. materiale non certificato | 1.60 | 1.— | 3.20 | 3.20 |

² Con «materiale certificato» si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima dell'inizio della fabbricazione, è attestato da un certificato d'analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto da un ufficio secondo l'articolo 1 lettera a.

³ Per i lavori composti da diversi metalli preziosi, le tasse applicate ad ogni metallo prezioso sono cumulate.

Art. 7 Apposizione del marchio sulle casse d'orologio e su altri lavori in metalli preziosi e plurimetallici

¹ Per l'apposizione del marchio sulle casse d'orologio in metalli preziosi e plurimetalliche, sono applicabili le seguenti tasse:

| | Per marchio semplice | | Per marchio doppio | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Meccanicamente fr. | Laser fr. | Meccanicamente fr. | Laser fr. |
| a. da parte dell'ufficio di controllo | -.65 | 2.10 | -.85 | 2.60 |
| b. da parte del fabbricante stesso | -.55 | -.55 | -.75 | -.75 |

² Per l'apposizione dei marchi su lavori in metalli preziosi e plurimetallici altri che le casse d'orologio, sono applicabili le seguenti tasse:

| | Per marchio semplice | | Per marchio doppio | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Meccanicamente fr. | Laser fr. | Meccanicamente fr. | Laser fr. |
| a. da parte dell'ufficio di controllo | 1.— | 3.— | 1.40 | 4.— |
| b. da parte del fabbricante stesso | -.80 | -.80 | 1.10 | 1.10 |

³ Con «marchio semplice» si intende:

- a. il marchio ufficiale svizzero, oppure
- b. il marchio internazionale secondo la Convenzione del 15 novembre 1972⁴ sul controllo e la marchiatura dei metalli preziosi.

⁴ Con «marchio doppio» si intende il marchio ufficiale svizzero combinato con il marchio internazionale. Il marchio doppio è applicato in una sola operazione. Se la marchiatura è effettuata dal fabbricante stesso, la tassa per il marchio doppio è applicata anche se i due marchi sono apposti separatamente.

Art. 8 Tassa amministrativa

¹ Una tassa amministrativa di dieci franchi è percepita alla presentazione per la marchiatura ufficiale di piccole serie inferiori ai cinque pezzi.

² La tassa amministrativa non è riscossa se le tasse di marchiatura sono percepite mensilmente o se i lavori sono presentati alla marchiatura da parte di privati.

Art. 9 Apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni

Per l'apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni, è applicabile la tassa seguente:

| | Per apposizione o obliterazione fr. |
|--|-------------------------------------|
| apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni | -.50 |

⁴ RS 0.941.31

Sezione 3: Tasse per la determinazione del titolo

Art. 10 Determinazione del titolo su lavori o campioni

¹ Per la determinazione del titolo su lavori o campioni sono applicabili le seguenti tasse:

| Metallo | Metodo | Tassa per la determinazione del titolo fr. | Tassa inferiore per tempi d'analisi ridotti fr. |
|-------------|---|---|--|
| a. oro | coppellazione (o microcoppellazione) o analisi spettrale | 90.– | 70.– |
| b. argento | potenziometria o analisi spettrale | 70.– | 50.– |
| c. argento | determinazione indiretta dell'argento titolata simultaneamente con altri metalli preziosi | 45.– | |
| d. platino | gravimetria o analisi spettrale | 210.– | 170.– |
| e. palladio | gravimetria o analisi spettrale | 210.– | 170.– |

² La tassa copre la quantità di analisi necessaria alla determinazione del titolo di un singolo lavoro o di un campione.

³ Con «campione» si intende una frazione rappresentativa di una quantità più importante.

⁴ Con «determinazione del titolo con tempi d'analisi ridotti» si intendono le analisi per l'accertamento della conformità.

⁵ Per le analisi di arbitraggio, la tassa di determinazione del titolo è moltiplicata per tre.

Art. 11 Determinazione del titolo di prodotti della fusione

¹ Per la determinazione del titolo di prodotti della fusione, sono applicabili le seguenti tasse:

| Metallo | Metodo | Tassa per la determinazione del titolo fr. |
|------------|---|---|
| a. oro | coppellazione (o microcoppellazione) o analisi spettrale | 95.– |
| b. argento | potenziometria o analisi spettrale | 75.– |
| c. argento | determinazione indiretta dell'argento titolata simultaneamente con altri metalli preziosi | 50.– |

| Metallo | Metodo | Tassa per la determinazione del titolo fr |
|-------------|---------------------------------|---|
| d. platino | gravimetria o analisi spettrale | 210.– |
| e. palladio | gravimetria o analisi spettrale | 210.– |

² La campionatura e la marchiatura dei prodotti della fusione sono inclusi nella tassa.

³ Per le analisi di arbitraggio, la tassa di determinazione del titolo è moltiplicata per tre.

Art. 12 Messa in forma analizzabile

In aggiunta alla tassa prevista dall'articolo 11, le tasse seguenti sono applicabili per la dissoluzione di materiale, soluzioni e sali:

| | Tassa per lotto campionato fr. |
|---|--------------------------------|
| a. tassa per la fusione assemblante al piombo di materiale già setacciato | 250.– |
| b. tassa per soluzioni e sali puliti | 150.– |
| c. tassa per le soluzioni e i sali insudiciati, normalmente destinati alla raffinazione o al recupero | 300.– |

Art. 13 Saggi semi-quantitativi, non distruttivi

¹ Per i saggi semi-quantitativi, non distruttivi, di articoli in oro, argento, platino oppure palladio in forma massiccia o in forma di rivestimenti, è applicabile una tassa di 15 franchi.

² Per i lavori dello stesso metallo ma di titoli diversi, la tassa prevista al capoverso 1 è percepita per ogni titolo. Per i lavori composti da diversi metalli, la tassa secondo il capoverso 1 è prelevata per ogni metallo.

Sezione 4: Altre tasse forfetarie

Art. 14 Patenti e autorizzazioni per il commercio dei metalli preziosi

Per le patenti e autorizzazioni per il commercio dei metalli preziosi son applicabili le tasse seguenti:

| | fr. |
|--|--------|
| a. patente commerciale, concessione o rinnovo | 1630.– |
| b. patente di fonditore con marchio di fonditore, concessione o rinnovo | 420.– |
| c. tassa unica per la concessione di un marchio di fonditore supplementare | 190.– |
| d. autorizzazione individuale di fonditore con marchio individuale di fonditore, concessione o rinnovo | 190.– |
| e. tassa unica per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio. | 630.– |

Art. 15 Registrazione o rinnovo di un marchio d'artefice

Per la registrazione o per il rinnovo di un marchio d'artefice, sono applicabili le tasse seguenti:

| | fr. |
|---|-------|
| a. registrazione o rinnovo di un marchio d'artefice individuale | 525.– |
| b. registrazione o rinnovo di un marchio d'artefice collettivo | |
| 1. per ogni marchio | 525.– |
| 2. per ogni partecipante | 85.– |

Art. 16 Modifica della registrazione di una patente, di un'autorizzazione o di un marchio d'artefice

La modifica o la radiazione di una patente o di una autorizzazione per il commercio dei metalli preziosi (art. 14) o di un marchio d'artefice (art. 15) non è sottoposta a tasse.

Art. 17 Esame di diploma e diploma federale

Per l'esame di diploma e per l'ottenimento del diploma federale di saggiatrice giurata o saggiatore giurato, sono applicabili le tasse seguenti:

| | fr. |
|--|-------|
| a. tassa d'iscrizione all'esame di diploma | 135.– |
| b. tassa per l'ottenimento del diploma federale di saggiatrice giurata o saggiatore giurato | 535.– |

Art. 18 Pesate

Per le pesate, è applicabile una tassa di 5 franchi per ogni oggetto pesato.

Sezione 5: Indennità orarie**Art. 19**

¹ Per le perizie e prestazioni di servizio non menzionate nelle sezioni 2 a 4, è applicabile una tassa da 80 a 120 franchi l'ora.

² Nel quadro delle tasse previste al primo capoverso, la tassa è fissata in funzione delle conoscenze professionali necessarie.

³ Le ore possono essere frazionate in quarti d'ora interi. Le frazioni di quarto d'ora contano come quarti d'ora interi.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 20** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 ottobre 1985⁵ sulle tasse del controllo dei metalli preziosi è abrogata.

Art. 21 Modifica del diritto in vigore

L'ordinanza dell'8 maggio 1934⁶ sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (O sul controllo dei metalli preziosi, OCOMP) è modificata come segue:

⁵ [RU 1985 1762, 1993 1495, 1995 3113 n. III, 1998 757]

⁶ RS 941.311. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

Art. 97

...

Art. 117a

...

Art. 186 cpv. 3

...

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.